

**ISTITUTO COMPRENSIVO
“GALILEO GALILEI”
Via Cappella 2
81021 Arienzo (CE)**

CAPITOLATO TECNICO

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

= SETTORE SCUOLE =

Anno 2018

SCHEDA DI POLIZZA
- R.C.T. / R.C.O. -

Contraente: ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO GALILEI"
Via Cappella 2 – 81021 Arienzo (CE)

Decorrenza: ore 24 del 24/09/2018

Scadenza : ore 24 del 24/09/2021

Scadenza prima rata: ore 24 del 24/09/2019

Durata : Anni 3 Mesi 0 Giorni 0

Assicurati:	Alunni	n° 823
	Dirigente Scolastico	n° 1 (per adesione)
	Direttore Serv. Gen. e Amm.	n° 1 (per adesione)
	Docenti	n° 132 (per adesione)
	Personale A.T.A.	n° 21 (per adesione)
Altri n° 0 (per adesione)
	<hr/>	
	Totale	n° 978

PROSPETTO DI POLIZZA
- R.C.T. / R.C.O. -

<u>Pag.</u>	<u>GARANZIE</u>	
11/18	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) PER SINISTRO	fino a : Euro 1.500.000,00
	<u>SOTTOLIMITI</u>	<u>SOTTOLIMITI</u>
11/18	PER OGNI PERSONA	fino a : Euro 1.000.000,00
11/18	PER DANNI A COSE ED ANIMALI	fino a : Euro 750.000,00
16/18	PER INQUINAMENTO ACCIDENTALE	fino a : Euro 200.000,00
13/18	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI ED ALLIEVI ISCRITTI ALL' INAIL (R.C.O.) PER OGNI PERSONA	fino a : Euro 1.000.000,00
16/18	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) IN OCCASIONE DI GITE ALL'ESTERO PER SINISTRO, PER PERSONA, PER COSE	Euro 1.500.000,00

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI
 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 3. NORME E PRESTAZIONI DELLA POLIZZA R.C.T. /O.
 4. ESTENSIONE DEL RISCHIO
 5. OPERATIVITA' DELLE PRESTAZIONI
 6. CONDIZIONI PARTICOLARI
-

1 - DEFINIZIONI

Società e/o

Compagnia: L'impresa assicuratrice aggiudicataria.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
In questa polizza: Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni, personale ata, etc.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
In questa polizza: Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni, personale ata, etc., l'Istituto Scolastico contraente, tutti gli altri "soggetti" indicati al successivo punto 3.1

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Polizza: Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Risarcimento: La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Rischio: La probabilità del verificarsi del sinistro.

Beneficiari: In mancanza di designazione sono gli eredi testamentari e legittimi.

Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.1 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui (direttamente per alunni, personale scolastico, etc).Essa è stipulata anche per conto dell'Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni, personale ata, ds, dsga, etc..

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 Cod. Civ.

2.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893,1894 Codice. Civile.

2.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente (o l'Assicurato) deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.5 DURATA DELLA POLIZZA – PERIODO DI ASSICURAZIONE

La durata della polizza si desume dai dati riportati nella “ Scheda di Polizza” e decorre dalle ore 24 del giorno ivi indicato.

Il “periodo di assicurazione” è stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata inizialmente (prima scadenza) per una minor durata.

2.6 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo per ogni assicurato è stabilito in base ai dati della Scheda di Polizza in cui è riportato il numero degli alunni iscritti e del personale docente e non docente in forza all'Istituto Scolastico al momento della richiesta.(pag.2/18).

Il premio di polizza è determinato in base al numero iniziale di persone che aderiranno al progetto assicurativo (assicurati) e che sarà indicato, diviso per categorie, dall'Istituto nella comunicazione di assegnazione della copertura assicurativa alla Compagnia.

In caso di polizze poliennali il Contraente dovrà comunicare prima delle scadenze dei vari anni assicurativi, con un anticipo di almeno 30gg, le eventuali variazioni del numero di assicurati, per categoria, onde effettuare le conseguenti variazioni di premio.

2.7 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è fissato, in via provvisoria, come indicato in polizza e non restituibile. Esso è stabilito definitivamente in base alle variazioni del numero di allievi e di personale assicurato, intervenute nell'anno scolastico considerato e comunicato tempestivamente dall'Istituto Scolastico.

Eventuali conguagli devono, pertanto, avvenire entro il 30.06 di ciascun anno, o al massimo, entro 30 giorni dal termine dell' anno assicurativo.

Non si effettuano conguagli in caso di variazioni non maggiori del 5%;il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della relativa quietanza.

2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale la società concede 30 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono però liquidati solo dopo che il premio sia stato pagato.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

2.9 RESCINDIBILITA'

Se il contratto viene stipulato per durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ogni anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della scadenza (legge Bersani – 2° Pacchetto)

2.10 FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRI

Né il Contraente né la Compagnia Assicuratrice potranno recedere per nessun motivo dalla polizza prima della scadenza del “ periodo di assicurazione “ in corso (punto 2.6).

Se il recesso avviene per iniziativa della Compagnia , onde consentire al Contraente l'espletamento di una nuova gara d'appalto, deve essere rispettato , pena il decadimento del diritto di recesso, un preavviso di almeno 60 giorni.

2.11 TACITO RINNOVO

Questa clausola non è operante, pena la nullità del contratto, ai sensi delle leggi n°537 /1993 e n. 62/2005 che vietano il rinnovo tacito dei contratti per le Pubbliche Amministrazioni.

2.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente (o l'Assicurato) è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice eventuali altre polizze da lui stipulate (o che stipulerà) per gli stessi soggetti e per gli stessi rischi, fermo restando l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori, (indicando a ciascuno il nome degli altri), in caso di sinistro. Quest'obbligo vale anche nei confronti delle Compagnie con le quali altri Enti (comuni, regioni, associazioni sportive,etc.) hanno contratto coperture analoghe.

L'omissione dolosa della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

2.13 MODIFICHE DELL 'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente e degli Assicurati relative alla polizza devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex.

2.15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.16 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Istituto Scolastico contraente.

2.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e nelle allegate Condizioni Particolari, valgono le norme della legge italiana.

3 - NORME E PRESTAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

3.1 SOGGETTI ASSICURATI

L'Assicurazione, nei termini indicati al punto 3.4 e seguenti, si intende prestata a favore della Amministrazione Scolastica, dell' Istituto Scolastico Contraente, e per la R.C.Personele, a favore :

- **degli allievi iscritti presso l'Istituto Contraente, la cui identità è specificata ai punti 3.2 e 3.3.**
- **del personale direttivo ed amministrativo, docente e non docente, nell'esercizio delle proprie funzioni, operante presso l'Istituto Contraente purchè risultante dalla "Scheda di Polizza".**
- **di altri soggetti esterni (adulti, minori, etc.) e/o esperti esterni retribuiti partecipanti ai corsi POR, PON, Scuole Aperte, Progetti vari, etc., nonché a tutti i corsi di formazione autorizzati e finanziati da Enti Pubblici e Privati.**

Inoltre l'assicurazione è estesa, gratuitamente, ancorché non riportato nella "Scheda di Polizza":

- agli **allievi non assicurati** che partecipano a viaggi, visite, gite d'istruzione, purchè sia assicurato il 90% degli allievi iscritti presso l'Istituto.
- al **personale docente e non docente**, che accompagna gli allievi durante viaggi, visite, gite.
- agli **obiettori di coscienza** (questi ultimi su indicazione degli Enti locali e se da questi non assicurati direttamente).
- ai **familiari** che, a titolo volontario, e con l'autorizzazione del Dirigente e/o del Consiglio di Circolo/Istituto, accompagnano gli allievi durante viaggi, visite, gite d'istruzione oppure partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno della Scuola;
ai familiari che prestano la loro opera negli Organismi di Gestione dell'Istituto.
- ai **supplenti temporanei**, a condizione che l'insegnante sostituito risulti assicurato.
- agli **iscritti ai corsi** di alfabetizzazione e delle "150 ore".
- al **personale in quiescenza** che svolge attività all'interno della scuola, secondo quanto stabilito dall C.M. n.127 del 14/04/1994 ed ai **consulenti esterni** che, su mandato della scuola, svolgono attività saltuaria e gratuita per la stessa.

3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE

L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla società delle generalità degli Assicurati, ma si impegna a fornire gli elenchi nominativi degli alunni che non hanno aderito

all'assicurazione e del personale che ha aderito ; detti elenchi faranno parte integrante del contratto. In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto) degli alunni non assicurati e del personale assicurato, si presume che sia stata assicurata la totalità delle categorie. Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dall'Istituto Scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, alle persone incaricate dalla Società

3.3 NUOVI INSERIMENTI E TRASFERIMENTI

Qualora nel corso dell'anno scolastico all'elenco degli aderenti si aggiungano altri alunni e/o altro personale :

- a) inseriti nelle classi / nella scuola dopo la chiusura della raccolta delle adesioni.
- b) inizialmente non assicurati,

l'assicurazione nei loro confronti decorre:

- automaticamente dalle ore 24 del giorno di iscrizione / inserimento nell'Istituto Scolastico per i nuovi inserimenti di cui al punto a). Il premio sarà regolato come descritto al punto 2.7 ;
- dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata tendente a modificare l'elenco degli "esclusi" (per gli alunni) / "inclusi" (per il personale) di cui al punto b). Il premio sarà regolato appena possibile con apposita variante di polizza.

Qualora un alunno/docente/addetto assicurato si trasferisca presso altro istituto scolastico, l'assicurazione segue l'Assicurato presso il nuovo istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

3.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.4.1 GARANZIE E MASSIMALI

I valori numerici dei massimali sono fissati nel "Prospetto di Polizza" a pag. 3/18.

3.4.2 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche nelle ipotesi di colpa grave, nonchè per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende pertanto la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti

all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi iscritti.

2. L'assicurazione si estende a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, purchè tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti. L'assicurazione comprende pertanto, oltre alle normali ore curricolari di studio, le attività ginnico – sportive extracurricolari, avviamento alla pratica sportiva, le gite, i viaggi di istruzione, le attività culturali in genere, le visite guidate ai musei, aziende e laboratori - anche nel caso queste ultime comportino esperimenti e prove pratiche dirette – prove di idoneità presso i VV.FF ed ogni altra ulteriore attività (anche se effettuata in Stati Europei), purchè connessa e finalizzata a quella scolastica. La garanzia comprende i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.
3. In occasione di gite effettuate all'estero i massimali si intendono confermati fino alla concorrenza di Euro 3.000.000 unico per sinistro ed elevati alla stessa somma per persona e per danni a cose in conformità alla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992.
4. Per le attività esterne alla scuola l'assicurazione vale solo se l'Assicurato abbia predisposto per esse la sorveglianza prevista alla normativa scolastica. L'assicurazione si estende anche al servizio esterno alla scuola, effettuato da non docenti, purchè svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A.. L'assicurazione vale anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgano in locali esterni alla scuola, purchè si sia ottemperato alle disposizioni della C. M. n. 312, XI cap. 27/12/79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purchè si svolgano all'interno della scuola.
5. E' riconosciuta la qualifica di terzo, limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali: il personale direttivo, docente e non docente della scuola - non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, semprechè la responsabilità non sia imputabile all'infortunato stesso.
6. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori membri elettivi degli organi previsti dal D.P.R. n.416 del 31/5/74. Qualora gli studenti siano minorenni, è garantita, semprechè riferita a fatti connessi con l'attività scolastica, la responsabilità dei genitori e/o tutori, per i danni che i minori possono provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola, gli operatori ed i genitori membri degli organi collegiali di cui sopra. La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per ogni sinistro che resta comunque ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopraccitate.
7. L'assicurazione comprende i fatti di tutti gli studenti, indipendentemente dal loro statofisico/psichico, semprechè sia configurabile una responsabilità civile a carico della Scuola.
8. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema/teatro annesso alla scuola, purchè finalizzato o connesso all'attività scolastica.

9. Semprechè sussista una responsabilità civile a carico della Scuola, l'assicurazione si estende al tragitto casa/scuola e viceversa per il periodo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni e un'ora dopo il termine delle stesse.

Il personale, se assicurato, che opera in più Sedi o Istituti, è garantito durante gli spostamenti tra una sede e l'altra.

10. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dall'esercizio di internato o seminternato.

11. Il personale scolastico è tenuto, altresì, indenne di quanto sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione, a titolo di rivalsa da questa intentata, per danni così come descritti al punto 3.4.2.1. Rimanendo comunque esclusi i danni arrecati direttamente alla Pubblica Amministrazione stessa.

12. La Pubblica Amministrazione - semprechè l'Istituto Contraente ne sia parte giuridicamente e patrimonialmente indistinta - è assicurata per i danni così come descritti al punto 3.4.2.1. imputabili all'Istituto Contraente ed al personale ivi impiegato. La Società, pertanto, riconosce all'Amministrazione Scolastica stessa la facoltà di cui all'art. 1917 del C.C. ultimo comma. (L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'Assicuratore).

L'assicurazione si estende alle attività complementari e alle iniziative integrative di cui al D.P.R. n.567/1996 modificato ed integrato dal D.P.R. n.156/99 , semprechè sussista una responsabilità civile a carico della Scuola assicurata.

3.4.3 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI ED ALLIEVI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL - (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dal personale soggetto all'assicurazione obbligatoria addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
2. Ai sensi della C.M. n. 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai Docenti di Educazione Fisica e dagli allievi durante le ore curricolari.
3. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nelle ipotesi precedenti, cagionati ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che , al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

3.5 AZIONE DI RIVALSA

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

3.6 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. da furto;
2. da circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
3. da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
4. da amianto e/o da campi elettromagnetici ;
5. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ,
6. alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ;

3.7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non è considerato "terzo" il Dirigente Scolastico.

3.8 CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento al punto 2.5, il premio indicato in polizza è calcolato in base alla comunicazione dell'Istituto Scolastico in cui è implicito che il numero degli Assicurati, al momento del perfezionamento della polizza non superi quello indicato nella polizza stessa. In caso di sinistro solo se il numero degli Assicurati supera quello pattuito in polizza del 5% si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile.

3.9 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

3.10 TERMINI DI DENUNCIA

In caso di sinistro il Contraente (o l'Assicurato) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

3.11 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

3.11.1 R.C. DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. R.C. DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CONTRAENTE

Le Istituzioni suddette sono tenute, per legge, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, e pertanto, non sono ammesse clausole contrarie a tale obbligo pena la nullità della polizza.

3.11.2 R.C. PERSONALE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI.. R.C. PERSONALE ALTRI SOGGETTI PUNTO 3.1

La Società, con l'assenso degli interessati, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o avvalendosi di tutti i diritti ed opzioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

3.12 MASSIMO RISARCIMENTO

Fermi i massimali contrattuali stabiliti in polizza (pag. 3/18), in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le due garanzie R.C.T. ed R.C.O., il massimo esborso a carico della Società non potrà essere superiore al massimale per sinistro della garanzia R.C.T..

4 – ESTENSIONE DEL RISCHIO

4.1 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La Società presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto accidentale connesso all'esercizio dell'attività.

Per “danni da inquinamento dell'ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle ubicazioni ove opera l'assicurato.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento della presente estensione, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, si ricorrerà ad eventuale apposito “arbitrato”.

L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purchè denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge vigenti materia da parte dell'Assicurato.

La garanzia di “Inquinamento Accidentale” è prestata, nell'ambito del massimale di polizza di 400.000 Euro per anno assicurativo, fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con minimo di 500 Euro e un massimo di 2.500 Euro.=

4.2 GITE ALL'ESTERO

In occasione di gite effettuate all'estero i massimali si intendono elevati fino alla concorrenza di Euro 3.000.000 unico per sinistro, per persona e per danni a cose in conformità alla Circolare Ministeriale n.291 del 14/10/92.

4.3 RISCHI COMPLEMENTARI

L' Assicurazione, oltre che per in rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza , si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto dei propri dipendenti, sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne all'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.

4.4 VEICOLI

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “esclusioni” della presente polizza, l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti da:

1. veicoli in consegna e/o custodia dell’assicurato;
2. veicoli in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Ente;
3. veicoli sotto carico e scarico;
4. cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui al presente punto vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori e viene prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantisi sullo stesso.

Si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell’Assicurato e da lui detenute, nonché i danni subiti dai veicoli comunque in uso dell’Assicurato.

4.5 FABBRICATI ED IMPIANTI

Si intendono compresi nella garanzia di responsabilità civile terzi i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché dall’uso di tutte le attrezzature della scuola, anche se di proprietà di terzi. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi all’esercizio di sale cinematografiche, piscine, tribune e, limitatamente agli oratori e ricreatori, all’esercizio di associazioni e gruppi scolastici. Sono esclusi, inoltre, i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed impianti fissi non adibiti all’attività assicurata.

5 - OPERATIVITA’ DELLE PRESTAZIONI

5.1 VALIDITA’ TERRITORIALE

L’ Assicurazione vale per il mondo intero.

5.2 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

6 - CONDIZIONI PARTICOLARI

6.1 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, con apposito mandato, la gestione del presente contratto all' Impresa di Brokeraggio Assicurativo **FreeBroker srl**, con sede in via Laviano n. 128 – Is.3, 81100 Caserta - P. IVA 03329450617, iscritta all'Albo della C.C.I.A.A. di Caserta con il **numero di repertorio 235401** e al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione presso l' ISVAP nella **Sezione B con il numero di iscrizione B000190818**.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti, per conto del Contraente, dall' Impresa di Brokeraggio, la quale è autorizzata a trattare con la l'Agente Generale della Compagnia Assicurativa (delegataria in caso di coassicurazione).

Resta inteso, in tutti i casi, l'efficacia liberatoria, sia ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile, sia secondo il Codice delle Assicurazioni, del pagamento del premio effettuato per il tramite della suddetta Società di Brokeraggio, anche nel caso non fosse direttamente autorizzata all'incasso dalla Società Assicuratrice.


Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Compagnia.

Il Contraente

**ISTITUTO COMPRENSIVO
GALILEO GALILEI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Prisco



La Società

FREEBROKER SRL

FreeBroker Srl

Via Laviano, 128 - Is. 3

81100 CASERTA

P. IVA 03329450617